

BBM AGGIORNA N. 146 DEL 3 AGOSTO 2026

FISCO: SOSPENSIONE ESTIVA DEL 2026 - COSA SI FERMA AD AGOSTO (PRIMA PARTE)

Dal 1° agosto 2026 si fermano i termini per pagare gli avvisi bonari e trasmettere i documenti richiesti dal Fisco; gli adempimenti e i versamenti tramite modello F24 in scadenza nei primi venti giorni del mese, invece, possono essere effettuati il 20 agosto. Per tutto il mese opera inoltre la sospensione feriale dei termini processuali e l'Agenzia delle Entrate interrompe, salvo casi urgenti, l'invio delle comunicazioni relative ai controlli sulle dichiarazioni e delle lettere di compliance.

Sul fronte della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato anche lo stop alle notifiche delle cartelle durante agosto 2026.

Adempimenti e versamenti entro il 20 agosto

Gli adempimenti fiscali e i versamenti da effettuare tramite modello F24, compresi quelli rateali, in scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2026 possono essere eseguiti entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione. La disposizione consente di eseguire entro il 20 agosto, senza maggiorazione, gli adempimenti fiscali e i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto.

Dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso anche il termine per trasmettere documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Restano escluse le richieste formulate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche e quelle relative alle procedure di rimborso dell'IVA. Se il termine ha iniziato a decorrere prima di agosto, i giorni trascorsi fino al 31 luglio devono essere conteggiati; il calcolo riprende dal 5 settembre. Invece, se la richiesta viene ricevuta durante la sospensione, il termine decorre direttamente da quest'ultima data.

Avvisi bonari sospesi fino al 4 settembre

La pausa dal 1° agosto al 4 settembre riguarda anche il pagamento delle somme richieste a seguito dei controlli automatici e formali sulle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

La sospensione interessa il pagamento in unica soluzione e il versamento della prima rata. Non si applica, invece, alle rate successive, che continuano a scadere secondo il piano di rateazione.

Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, il termine per regolarizzare gli esiti dei controlli automatici e formali è di 60 giorni dal ricevimento. Il contribuente può pagare l'intero importo oppure la prima rata, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Nel caso in cui l'esito del controllo automatizzato sia trasmesso telematicamente all'intermediario che ha presentato la dichiarazione, il termine per il pagamento è invece di 90 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'avviso.

Resta invece pari a 30 giorni il termine per il pagamento delle somme richieste a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Se il versamento viene effettuato entro tale termine, non sono dovuti interessi né sanzioni.

Quando un avviso bonario viene ricevuto prima del 1° agosto, i giorni già trascorsi restano acquisiti e il termine riprende a decorrere dal 5 settembre per la parte residua. Se, invece, la comunicazione viene ricevuta tra il 1° agosto e il 4 settembre, il termine inizia integralmente dal 5 settembre.

Un avviso derivante da controllo automatico ricevuto il 20 luglio 2026, ad esempio, fa decorrere il termine di 60 giorni dal 21 luglio. Fino al 31 luglio trascorrono 11 giorni; il conteggio si interrompe dal 1° agosto al 4 settembre e i restanti 49 giorni decorrono dal 5 settembre. La scadenza cade quindi il 23 ottobre 2026.

Nel prossimo BBM Aggiorna si completerà la trattazione del tema iniziato oggi.

Lo Studio resta a completa disposizione.